



diritto & religioni

Semestrale
Anno XV - n. 1-2020
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

29

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XV – n. 1-2020
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni

G.B. Varnier

G. Dalla Torre

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Carnì, M. Ferrante, P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Letture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàñ – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l’Italia, € 75,00
per l’estero, € 120,00
un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore
Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- bonifico bancario Iban IT 88R0103088800000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.
- carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l’anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l’anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell’importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell’ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il link: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>
Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

“Dio” o “Io”: diritto di propaganda religiosa “al pari e nella stessa misura”

“God” or “I”: Right of religious propaganda “on an equal footing”

SILVIA BALDASSARRE

RIASSUNTO

Con l’ordinanza n. 7893, depositata il 17 aprile 2020, la Corte di cassazione ha affermato che il diritto di propaganda di cui all’art. 19 Cost. deve essere riconosciuto alle convinzioni filosofiche non confessionali “al pari e nella stessa misura” di quelle teiste. Tale assunto potrebbe apparire lapalissiano, visto che a partire dalla sentenza n. 117 del 1979 la Corte costituzionale aveva espressamente ricondotto la tutela del pensiero non religioso nell’ambito dell’art. 19 della Costituzione, ma appare meno ovvio alla luce dei molteplici profili ancora inattuati del diritto di libertà religiosa nei confronti dei non credenti e alla luce dei precedenti gradi di giudizio relativi alla vicenda in esame. La pronuncia viene inquadrata nel contesto giurisprudenziale nazionale ed europeo; vengono inoltre poste in luce alcune criticità, inerenti alla tutela penale del sentimento religioso, che minano la solidità della pronuncia.

PAROLE CHIAVE

Diritto di propaganda dell’ateismo, Parità di trattamento tra tutte le forme di religiosità, Concetto di discriminazione

ABSTRACT

The order no. 7893 of Court of Cassation (lodged on April 17, 2020) stated that the right of propaganda, arising from art. 19 Const., must be acknowledged to the non-confessional philosophical convictions “on an equal footing” to the theist ones. This assumption could appear self-evident: since judgment n. 117 of 1979, the Constitutional Court had expressly brought back the protection of non-religious thought in the context of art. 19 of the Constitution. But the many still unfulfilled profiles of the right of religious freedom of non-believers and the previous degrees of judgment make this less obvious. The pronunciation is framed in the national and European jurisprudential context.

Moreover we analyzed the critical issues about the criminal protection of religious feeling that undermine the strength of this pronunciation.

KEY WORD

The Right to Atheist Propaganda , Equal treatment for all forms of religiosity,Concept of discrimination.

SOMMARIO: 1. *La vicenda e le pronunce convergenti di primo e secondo grado.* – 2. *La decisione della Cassazione e il suo solido impianto argomentativo.* – 3. *Il contesto giurisprudenziale in cui si inserisce la decisione.* – 4. *Qualche scricchiolio malgrado le solide argomentazioni della decisione.* – 5. *Osservazioni conclusive.*

1. La vicenda e le pronunce convergenti di primo e secondo grado

Con l’ordinanza n. 7893, depositata il 17 aprile 2020, la Corte di cassazione ha affermato a chiare lettere che il diritto di propaganda di cui all’art. 19 Cost. deve essere riconosciuto alle convinzioni filosofiche non confessionali “al pari e nella stessa misura” di quelle teiste¹. Tale assunto può *prima facie* apparire lapalissiano, visto che a partire dalla sentenza 117 del 1979 la Corte costituzionale aveva espressamente ricondotto la tutela del pensiero non religioso nell’ambito dell’art. 19, ma appare meno ovvio se si considerano sia i profili ancora inattuati del diritto di libertà religiosa nei confronti dei non credenti²,

¹ Il testo dell’ordinanza è disponibile in https://www.olir.it/wp-content/uploads/2020/04/Allegato2_Ordinanza.pdf. Per un commento si vedano JLA PASQUALI CERIOLI, “Senza D”. *La campagna Uaar tra libertà di propaganda e divieto di discriminazioni*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 9 del 2020; NICOLA FIORITA, *D come discriminazione. Alcune considerazioni intorno alla controversia tra l’Uaar e il Comune di Verona*, in corso di pubblicazione in *Giornale di Diritto Amministrativo*; MARCO CROCE, *Opputene (e ovvie) precisazioni della Cassazione in tema di propaganda del non credere*, in *Quaderni costituzionali*, 2020, p. 401 e ss.; NICOLA COLAIANNI, *Propaganda ateistica: laicità e divieto di discriminazione*, 10 giugno 2020, disponibile in https://www.questionegiustizia.it/articolo/propaganda-ateistica-laicita-e-divieto-di-discriminazione_10-06-2020.php.

² Si pensi ad esempio all’impossibilità da parte delle associazioni filosofiche e non confessionali di accedere all’istituto dell’intesa, con le conseguenze che ne derivano in termini di mancato riconoscimento di diritti e di benefici di varia natura. Per approfondimenti sulla condizione giuridica dei non credenti nell’ordinamento cfr. DONATELLA LOPRIENO, *La libertà religiosa*, Giuffrè, Milano, 2009; STELLA COGLIEVINA, *Il trattamento giuridico dell’ateismo nell’Unione europea*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 1, 2011, p. 51 e ss.; FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, MAURIZIO ORLANDI, *Articolo 17 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea*, in *Trattati dell’Unione europea*, a cura di ANTONIO TIZZANO, Giuffrè, Milano, 2014, p. 454 e ss.; GIOVANNI CIMBALO, *Ateismo e diritto di farne propaganda tra*

sia i precedenti gradi di giudizio relativi alla vicenda oggetto dell’ordinanza.

Si rende quindi necessario ripercorrere brevemente il caso: nel luglio 2013 l’U.A.A.R. aveva presentato istanza al Comune di Verona per l’affissione di dieci manifesti di propaganda atea grandi sei metri per tre, sui quali compariva la parola “Dio” a caratteri cubitali, con la “D” barrata da una crocetta e “io” in corsivo, seguita dall’enunciato a caratteri più piccoli “10 milioni di italiani vivono bene senza D. E quando sono discriminati, c’è l’UAAR al loro fianco”; in basso a destra a caratteri ancora più ridotti compariva il logo e la denominazione dell’associazione. L’amministrazione comunale aveva respinto la richiesta (nota del 3 settembre 2013) poiché il contenuto della comunicazione risultava “potenzialmente lesivo nei confronti di qualsiasi religione”.

L’U.A.A.R. era ricorsa dunque al Tribunale di Roma al fine di far accettare il carattere discriminatorio della condotta del Comune ma, con ordinanza del 17 dicembre 2015, il giudice di prime cure aveva ritenuto giustificato il rifiuto dell’amministrazione sulla base della veste grafica del manifesto che, se fosse stata diversa seppur con eguale contenuto, non avrebbe incontrato ostacoli all’autorizzazione. Anche la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1869/2018³, ha respinto l’appello proposto dall’U.A.A.R., accogliendo l’impianto argomentativo del giudice di primo grado. La Corte ha infatti ritenuto non ravvisabile la condotta discriminatoria del Comune, poiché il con-

dimensione individuale e collettiva, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 1, 2011, p. 113 e ss.; CARLO CARDIA, *Conclusioni. Evoluzione sociale, ateismo, libertà religiosa*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 1, 2011, p. 213 e ss.; ROBERTO BIN, *Libertà dalla religione*, in AA.Vv., *Scritti in onore di G. Guarino*, I, Cedam, Padova, 1998, p. 365 e ss.; MARCO CROCE, *I non credenti*, 15 novembre 2012, in http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0381_croce.pdf.

Per approfondimenti sulla vicenda U.A.A.R. relativa alla richiesta d’intesa ai sensi dell’art. 8.3 Cost., si vedano: SERGIO LARICCIA, *Un passo indietro sul fronte dei diritti di libertà e di egualanza in materia religiosa [?]*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 6 giugno 2016; FRANCESCO ALICINO, *La legislazione sulla base di intese: i test delle religioni “altre” e degli ateismi*, Cacucci editore, Bari, 2013; MARCO CROCE, *An agreement denied: how philosophical associations are discriminated by Italian law*, in *Non believers’ Europe. Models of Secularism, Individual Statuses, Collective Rights*, a cura di ADELE ORIOLI, Nessun Dogma, Roma, 2019, p. 72 e ss.; MARCO PARISI, *Principio pattizio e garanzia dell’egualanza tra le confessioni religiose: il punto di vista della consultazione nella sentenza n. 52 del 2016*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 10 aprile 2017; ANGELO LICASTRO, *La Corte costituzionale torna protagonista dei processi di transizione della politica ecclesiastica italiana?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 18 luglio 2016; MANLIO MIELE, *Confessioni religiose, associazioni ateistiche, intese. A proposito di Corte Cost., 10.3.2016, n. 52*, in *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 10, 2016, p. 1368 e ss.; GIOVANNI DI COSIMO, *Carta bianca al Governo sulle intese con le confessioni religiose (ma qualcosa non torna)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 23 gennaio 2017; LUIGI BARBIERI, *Una proposta a geometria variabile. Qualche riflessione sulla sentenza del TAR Lazio n. 7068 del 3 luglio 2014 e sul caso UAAR*, in www.osservatorioiaic.it; FRANCESCO RIMOLI, *Laicità, egualanza, intese: la Corte dice no agli atei (pensando agli islamici)*, in *Giur. Cost.*, 2, 2016, p. 644 e ss.

³ Corte d’appello di Roma, sentenza n. 1869/2018, pubblicata il 23.03.2018.

tenuto dei manifesti “non si caratterizza per alcun messaggio propositivo da parte di UAAR in favore dell’ateismo o dell’agnosticismo o più in generale dei valori da essa propugnati; bensì assume un unico ed uniforme connotato di negazione della fede”⁴. I giudici sono approdati a tale conclusione analizzando la composizione grafica degli elementi caratterizzanti i manifesti: il segno di cancellazione sulla “D” era finalizzato a veicolare implicitamente il messaggio “10 milioni di italiani vivono bene senza Dio, quindi vivono bene con io”; inoltre la sproporzione tra i caratteri di stampa, cubitali per la parola “Dio” e molto più minimi per la frase e il logo U.A.A.R., facevano sì che “una volta affissi, i manifesti si sarebbero caratterizzati quasi esclusivamente per la parola «Dio» (...) la cui prima lettera era cancellata”. La “D” depennata annullava *tout court* la figura di un essere supremo che, secondo i giudici, è alla base di “ogni credo religioso, anche nelle religioni politeiste”. Per la Corte d’appello, l’U.A.A.R. non è stata destinataria di un trattamento differenziato ai sensi della direttiva europea 78/2000, poiché l’amministrazione comunale che ha negato all’Unione degli atei la concessione degli spazi richiesti, non li ha contemporaneamente concessi ad altre confessioni. La condotta discriminatoria, rilevano i giudici, non si è dispiegata nemmeno in riferimento alla diffusione del pensiero ateistico (art. 21 Cost.) per i seguenti motivi: *in primis* una discriminazione si configura quando “un soggetto che manifesti il proprio credo «laico» (...) ne sia in qualche modo impedito o ostacolato”; in secondo luogo manifestare il proprio credo è una libertà “esercitabile nel rispetto delle altrui libertà di credo ed è limitata (...) dal divieto di sminuire, svilire, se non proprio deridere l’altrui credo” (punto 2.2); in terzo luogo il principio di laicità impone non indifferenza, ma salvaguardia della libertà di religione.

2. *La decisione della Cassazione e il suo solido impianto argomentativo*

Il percorso univoco dei giudici di primo e secondo grado è stato interrotto con l’ordinanza della Cassazione del 29.11.2019 (depositata il 17 aprile 2020) che ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello. Per la Suprema Corte “Dal riconoscimento del diritto paritario degli atei e degli agnostici, rispetto a quello dei fedeli delle diverse religioni, di professare il proprio pensiero religioso «negativo», discende (...) il divieto – imposto dagli artt. 2, 3 e 19 Cost. – a favore dei medesimi di essere discriminati nella

⁴ *Ibidem*, punto 2.1.

professione di tale pensiero”⁵.

La Corte ricostruisce in maniera precisa l'*iter evolutivo*, completamente trascurato nei primi due gradi di giudizio, tracciato dalla Corte costituzionale, che ha incluso “la tutela della c.d. libertà di coscienza dei non credenti in quella della più ampia libertà in materia religiosa assicurata dall’art. 19” (sentenza 117/1979)⁶, superando il datato orientamento restrittivo della Consulta (sentenza 58/1960) in base al quale “l’ateismo comincia dove finisce la fede religiosa”⁷. La tutela della libertà di coscienza, in quanto diritto inviolabile (art. 2 Cost.), deve essere garantita a tutti, credenti e non credenti (art. 3 Cost.)⁸.

L’eguaglianza teismo-ateismo risulta ormai un dato acquisito non solo a livello nazionale, ma anche sovranazionale. Gli artt. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e 9 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo operano un riferimento espresso alla libertà di coscienza e più volte la Corte europea ha ribadito che le libertà di pensiero, di coscienza e di religione – cardini di qualunque società democratica – tutelano non solo i credenti, ma anche gli atei, gli agnostici, gli scettici, gli indifferenti (Corte Edu, *Spampinato c. Italia*, 29.03.2007)⁹.

Da questo quadro, rileva la Cassazione, deriva che il diritto degli atei e degli agnostici di professare il pensiero religioso “negativo” è tutelato “al

⁵ Corte di cassazione, ordinanza n. 7893 del 29.11.2019, depositata il 17 aprile 2020, punto 2.10.

⁶ Corte costituzionale, sentenza n. 117/1979, *Considerato in diritto*, punto 3, in *Giur. Cost.*, 1979, p. 816 e ss.

⁷ Corte costituzionale, sentenza n. 58/1960, in *Giur. Cost.*, 1960, p. 752 e ss.

⁸ Corte costituzionale, sentenza n. 149/1995, in *Giur. cost.*, 1995, p. 1241 e ss.; Corte costituzionale, sentenza n. 334/1996, in *Giur. cost.*, 1996, p. 2919 e ss.

⁹ Nella sentenza *Buscarini e altri c. San Marino* (1999) la Corte Edu aveva affermato che la libertà sancita nell’art. 9 della Convenzione costituisce “un bene prezioso per gli atei, gli agnostici, gli scettici e gli indifferenti”. Il binomio teismo-ateismo nella giurisprudenza Cedu, già affermato nella sentenza *Kokkinakis c. Grèce* del 1993, è stato reiterato dagli anni Novanta fino ad oggi in numerose sentenze, tra le quali: *Église Métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova*, 13.12.2001; *Refah Partisi et autres c. Turquie*, GC, 13.02.2003; *Şahin c. Turquie*, GC, App. no 44774/98, 10.11.2005; *Branche de Moscou de l’Armée du Salut c. Russie*, 5.10.2006; *Hasan et Eylem Zengin c. Turquie*, 9.10.2007; *Alexandridis c. Grèce*, 21.02.2008; *Miroļubovs et autres c. Lettonie*, 15.09.2009; *Sinan İşik c. Turquie*, 2.02.2010; *Dimitras et autres c. Grèce*, 3.06.2010; *Wasimth c. Allemagne*, 17.02.2011; *Bayatyan c. Arménie*, GC, 7.07.2011; *Dimitras et autres c. Grèce* (n. 2), 3.11.2011; *Erçep c. Turquie*, 22.11.2011; *Feti Demirtaş c. Turquie*, 17.01.2012; *Savda c. Turquie*, 12.06.2012; *Tarhan c. Turquie*, 17.07.2012; *Eweida et autres c. Royaume-Uni*, 15.01.2013; *Dimitras et autres c. Grèce* (n. 3), 8.04.2013; S.A.S. c. France, GC, 1.07.2014; *Cumhuriyetçi Eğitim Ve Kültür Merkezi Vakfı c. Turquie*, 2.12.2014; *Güler et Uğur c. Turquie*, 2.12.2014; *Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres c. Roumanie*, 19.05.2015; F.G. c. Suède, GC, 23.03.2016; *İzzetin Doğan et autres c. Turquie*, GC, 26.04.2016; *Osmanoğlu Kocabas c. Suisse*, 10.01.2017; *Hamidović c. Bosnie-Herzegovine*, 5.12.2017.

pari e nella stessa misura del credo religioso «positivo»¹⁰. La Corte inoltre confuta l'impostazione dei giudici d'appello, per i quali non si è configurata una discriminazione a danno dell'U.A.A.R. ai sensi della direttiva europea 78/2000, in quanto l'autorizzazione negata non è stata contemporaneamente concessa ad altre confessioni. Manca infatti nell'impianto motivazionale della pronuncia d'appello ogni riferimento al profilo diacronico che può cogliersi nell'ampio concetto di "discriminazione" contenuto nella direttiva. In altri termini, l'aver concesso in passato o il concedere in futuro ai seguaci di confessioni "positive" i medesimi spazi negati all'Unione degli atei integra "una palese discriminazione" in danno di quest'ultima¹¹. Tale discriminazione, per la Cassazione, non si configura solo ai sensi della direttiva europea ma anche ai sensi del precedente d. lgs. n. 286 del 1998 (artt. 43 e 44), secondo il quale l'atto discriminatorio è quello "che direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulle (...) convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere (...) l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali".

3. Il contesto giurisprudenziale in cui si inserisce la decisione

Con argomentazioni difficilmente controvertibili, la Corte di cassazione ha posto una pietra miliare nel percorso, iniziato con la sentenza della Corte costituzionale n. 117 del 1979 e ancora incompiuto, dell'inclusione della libertà di coscienza dei non credenti in quella della più ampia libertà in materia religiosa (art. 19 Cost.). A distanza di 41 anni da quella pronuncia e di 31 anni dalla proclamazione del principio di laicità, la Corte di cassazione ha dovuto ancora puntualizzare che se le concezioni ateiste e agnostiche rientrano nell'ambito dell'art. 19 Cost., devono poter essere propagandate al pari e nella stessa misura delle convinzioni religiose. La puntualizzazione è tutt'altro che ovvia, se si considera che diverse campagne pubblicitarie promosse dall'U.A.A.R.¹² sono state oggetto di pronunce giurisprudenziali di esito sfavorevole per l'associazione. È il caso, ad esempio, della campagna informativa del 2018 sul tema

¹⁰ Corte di cassazione, ordinanza n. 7893 del 29.11.2019, punto 2.4.

¹¹ *Ibidem*, punto 2.12.

¹² Per approfondimenti si veda JIJA PASQUALI CERIOLI, *Propaganda religiosa: la libertà silente*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 78 e ss. In materia di libertà di espressione cfr. AA.Vv., *Libertà di espressione e libertà religiosa in tempi di crisi economica e di rischi per la sicurezza*, a cura di PIERLUIGI CONSORTI, FRANCESCO DAL CANTO, SAILLE PANIZZA, Pisa University Press, 2016.

dell’obiezione di coscienza nel settore sanitario: “Testa o croce? Non affidarti al caso”; “Chiedi subito al tuo medico se pratica qualsiasi forma di obiezione di coscienza”. La campagna era volta a promuovere una scelta consapevole da parte delle donne del proprio ginecologo, date le difficoltà applicative della legge 194/78 sull’interruzione volontaria di gravidanza. La vicenda è molto simile a quella dei manifesti di Verona, in quanto nel 2018 l’amministrazione comunale di Genova aveva negato (nota del 27/12/2018, n. 445416) l’uso del servizio delle pubbliche affissioni per i 130 manifesti dell’U.A.A.R.¹³ poiché ritenuti lesivi della libertà di coscienza individuale, del rispetto e della tutela dovuti ad ogni confessione religiosa, a chi la professa, ai ministri e agli oggetti di culto. Chiamato a pronunciarsi, il Consiglio di Stato¹⁴ ha ritenuto i manifesti discriminatori per la loro veste grafica poiché l’accostamento delle immagini di un medico e di un ministro di culto cattolico e l’opposizione dei termini *testa o croce*, posti in rapporto di reciproca esclusione, rendevano il manifesto capace di offendere “indistintamente il sentimento religioso o etico, e in particolare dei medici che optano per la scelta professionale di obiezione di coscienza”.

In entrambe le pronunce – Corte d’appello sul caso di Verona e Consiglio di Stato sul caso di Genova – sembra rinvenibile una comune volontà di contestare *expressis verbis* il significante (veste grafica dei manifesti) per censurare di fatto in via recondita il significato e i principi del messaggio propagandato. I manifesti veronesi vengono sottoposti nei primi due gradi di giudizio ad un’accurata analisi tipografica; con cura i giudici cercano di dimostrare come la sproporzione tra il termine cubitale “Dio” privato della “D” e il logo dell’associazione, in caratteri piccoli e posto al margine del manifesto, renda immediatamente percepibile ai destinatari lontani la negazione di Dio e l’affermazione dell’Io. Una volta dismesse le improbabili vesti di grafici pubblicitari, i giudici giungono al paradosso che negare la fede in Dio non equivale a professare l’ateismo, anzi è offensivo per l’altrui credo, poiché: “ai sensi dell’art. 21 Cost. manifestare il proprio credo quale espressione della libertà di coscienza è consentito e autorizzato con il limite di non sminuire, svilire, deridere l’altrui credo”¹⁵.

L’implicito giudizio sul contenuto del messaggio fa riemergere la valutazione in merito ai “principi professati” che in sede di formulazione dell’art. 19

¹³ Solo pochi mesi prima il Comune aveva concesso l’affissione di manifesti antiabortisti del movimento *Pro Vita* e, di fronte alle polemiche, il sindaco aveva invocato il principio di libertà di pensiero e di espressione.

¹⁴ Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2327 del 9 aprile 2019, in: www.giustizia-amministrativa.it.

¹⁵ Corte d’appello di Roma, sentenza n. 1869/2018, punto 2.2.

il costituente, memore del recente passato, aveva intenzionalmente espunto; tale limite invero trova ancora spazio nell'art. 1 della legge sui culti ammessi, tuttora in vigore nonostante il suo carattere palesemente incostituzionale¹⁶. Esempi di una valutazione nel merito dei principi professati si possono riscontrare anche a livello sovranazionale. Nel caso *Mouvement Raëlien Suisse c. Suisse* l'associazione raeliana aveva chiesto nel 2001, con esito negativo, l'autorizzazione all'affissione di manifesti volti a pubblicizzare l'associazione nella città di Neuchâtel. I manifesti erano composti dalla frase “Il messaggio dato dagli alieni”, seguita dall'indirizzo del sito *web* del Movimento raeliano in grassetto e dal numero di telefono; in fondo al *poster* si poteva leggere “La scienza finalmente sostituisce la religione”. Il centro del manifesto era occupato da volti di extraterrestri e da una piramide (c.d. “ateismo scientifico”). Il rifiuto all'affissione da parte dell'autorità competente svizzera era stato motivato dal ritenere le attività del Movimento raeliano contrarie all'ordine pubblico e al buon costume. La vicenda, esauriti i gradi di giudizio interni, è approdata alla Corte EDU¹⁷, dinanzi alla quale i Raeliani hanno lamentato la violazione dei diritti di libertà di religione e di espressione. I giudici di Strasburgo hanno ritenuto che, pur non essendo censurabile il contenuto grafico dei manifesti in quanto del tutto legittimo¹⁸, bisognava aver riguardo al “quadro più generale” e in particolare alle idee propagandate nel sito *web* dell'associazione. La Corte non ha ritenuto violato l'art. 10 della Convenzione in quanto l'autorizzazione all'affissione pubblica avrebbe potuto instillare l'idea di una condivisione da parte dello Stato dei contenuti del sito *web* pubblicizzato nei manifesti; infatti dopo aver descritto tali contenuti (la “geniocrazia”, il “risveglio sessuale dei

¹⁶ Tra i numerosi profili di dubbia legittimità della legge n. 1159 del 1929 si rinvengono gli anacronistici riferimenti alla “religione cattolica apostolica e romana” come “religione dello Stato” (artt. 2 e 3) e alla formula “culti ammessi”.

Come rilevato da F. Finocchiaro: “è evidente che la norma dell'art. 1 1° comma della l. n. 1159 del 1929, secondo la quale i culti di minoranza sono «ammessi» «*purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico*», non è più applicabile (...) a tutte le confessioni, essendo la vecchia norma in contrasto con tali norme della Costituzione; la Corte costituzionale, ove fosse investita del problema, ne dovrebbe dichiarare l'illegittimità”, FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, undicesima edizione, aggiornata a cura di ANDREA BETTETINI e GAETANO LO CASTRO, Zanichelli, Bologna, 2012, p. 80.

¹⁷ Per una puntuale ricostruzione della vicenda si veda GABRIELE FATTORI, *Il caso dei Raeliani contro la Svizzera*, in *Studi Urbini*, vol. 61, n. 3, 2010, p. 369 e ss., in <http://ojs.uniurb.it/index.php/studi-A/article/view/96>.

¹⁸ *Affaire Mouvement Raëlien Suisse c. Suisse*, (*Requête* n. 16354/06), 13 gennaio 2011, punto 53: “il est contesté que l'affiche litigieuse en elle-même ne comporte rien, ni dans son texte ni dans ses illustrations, qui soit illicite ou qui puisse choquer le public”. Il testo della sentenza è disponibile in <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102826>.

bambini” e la clonazione¹⁹, servizio punibile per il diritto penale svizzero) la Corte ha ritenuto che non sia stato superato il margine d’apprezzamento da parte delle autorità nazionali, poiché il rifiuto di affissione era necessario e proporzionato²⁰ alla finalità di ordine pubblico. Pronunciandosi sul caso l’anno successivo, la Grande Camera²¹ ha confermato *in toto* la pronuncia della prima sezione.

L’impianto argomentativo delle due sentenze europee non appare condivisibile dal momento che non opera un fondamentale distinguo: la censura della campagna sarebbe stata legittima se fosse stata propagandata la “geniocrazia” come un preciso progetto politico antidemocratico o se alla base del messaggio ci fosse stato un incitamento alle pratiche pedofile; ma nulla di tutto ciò compariva nel manifesto e, pur volendo indagare nel sito *web* richiamato nel messaggio pubblicitario, bisogna ammettere che la “geniocrazia” si configura come un’utopia e non come un piano politico. Per quanto concerne la tematica della pedofilia, le pur presenti condanne interne di Raeliani per abuso su minori²² non hanno tuttavia condotto a vietare l’associazione, né sono state citate a giustificazione del divieto di affissione. Consapevole di questi limiti la Grande Camera è giunta all’inverosimile conclusione secondo la quale, anche se alcune ragioni potrebbero non essere tali da giustificare il rifiuto di affissione (punto 72), bisognava tenere conto di *tutte le circostanze del caso*. In ultima analisi, malgrado la Corte abbia riconosciuto la legittimità dei manifesti, la legalità dell’associazione ricorrente e del suo sito *web* (punto 58), ha tuttavia ritenuto “essenziale” vietare la campagna pubblicitaria per proteggere la salute, la morale, i diritti degli altri e per la prevenzione della criminalità.

L’orientamento affine che ha ispirato le pronunce sui tre casi menzionati

¹⁹ Come è stato evidenziato nella *Opinione dissidente* dei giudici Sajó, Lazarova Trajkovska, Vučinić (pronuncia della Grande Camera del 13 luglio 2012 sul caso dei Raeliani), nel sito *web* del Movimento raeliano era attivo un mero collegamento ipertestuale al sito *Clonaid* (associazione di promozione della clonazione); la presenza di tale *link* non implicava di per sé l’adesione del Movimento alle attività di *Clonaid*. I giudici hanno rilevato inoltre che il collegamento era stato rimosso a partire dal 2001.

²⁰ Per quanto riguarda la proporzionalità della misura restrittiva, la Corte ha affermato paradosalmente che quest’ultima era strettamente limitata alla pubblicazione su un dominio pubblico, mentre la ricorrente restava libera di esprimere le sue convinzioni sugli altri mezzi di comunicazione, cfr. *Affaire Mouvement Raëlien Suisse c. Suisse* (2011), punto 58.

²¹ *Grande Chambre, Mouvement Raëlien Suisse c. Suisse*, 13 luglio 2012, disponibile in <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112165>.

²² Statisticamente tali condanne non sono più numerose delle condanne dei membri di altre confessioni religiose; inoltre “Le organizzazioni religiose non sono vietate in una democrazia per il semplice fatto che alcuni dei loro membri hanno commesso crimini”, cfr. *Grande Chambre, Mouvement Raëlien Suisse c. Suisse*, 13 luglio 2012, *Opinione dissidente* dei giudici Sajó, Lazarova Trajkovska, Vučinić, punto 2.2.

(Corte d'Appello di Roma, Consiglio di Stato e Corte europea) rischia di legittimare un comportamento arbitrario delle pubbliche autorità, le quali potrebbero sentirsi autorizzate a concedere spazi pubblicitari solo se condividono il messaggio veicolato, limitando così il diritto di espressione, specialmente delle minoranze.

L'ordinanza della Cassazione del 17 aprile 2020 si pone dunque a presidio di un servizio pubblico di comunicazione neutrale per evitare la compressione di libertà fondamentali.

4. Qualche scricchiolio malgrado le solide argomentazioni della decisione

“La previsione aperta e generica dell’art. 19 Cost. («farne propaganda») legittima le più diverse forme di attività finalizzata (...) al proselitismo”, purché, puntualizza la Corte di cassazione, tali attività non si traducano in forme di aggressione o di vilipendio della fede altrui²³. In questa precisazione si coglie una breccia che mina la solidità dell’equilibrio della pronuncia in oggetto. Secondo la Corte la condotta vilipendiosa, quando circoscritta “entro i giusti confini”, limita l’ambito di operatività dell’art. 21 Cost. Per comprendere la giustezza dei confini i giudici qualificano come vilipendiosa la condotta volta a tenere a vile, additare al pubblico disprezzo o dileggio. Per rendere ancor più limpido il concetto, la Corte condivide l’assunto espresso dalla Cassazione nel 2015 (sent. n. 41044 del 7 aprile)²⁴, secondo la quale: “la critica è lecita quando, sulla base di dati o di rilievi già in precedenza raccolti o enunciati, si traduca nell’espressione motivata e consapevole di un apprezzamento diverso e talora antitetico, risultante da una indagine condotta, con serenità di metodo, da persona fornita delle necessarie attitudini e di adeguata preparazione. Mentre trasmoda in vilipendio quando – attraverso un giudizio sommario e gratui-

²³ Corte di cassazione, ordinanza n. 7893 del 29.11.2019, punto 2.5.

²⁴ Nel 2015 la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso di un artista condannato ai sensi dell’art. 403 c.p. (offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone). Il ricorrente aveva esposto nel centro di Milano un trittico da lui realizzato – tre fotocopie in bianco e nero, stampate su tela, delle dimensioni di 170×70 centimetri – raffigurante, rispettivamente, il Papa Benedetto XVI, un pene con testicoli ed il segretario personale del Pontefice, mons. Georg Gaenswein, con la didascalia “Chi di voi non è culo scagli la prima pietra”. La Corte ha ritenuto che “l’opera esposta (...) intendeva chiaramente riferirsi a “rapporti sessuali di natura omosessuale” e, pertanto (...) costituiva un’espressione (...) indecorosa ed offensiva nell’accezione dell’uomo medio (...) una manifestazione altamente volgare ed idonea al vilipendio della religione cattolica, andando a colpire il Papa, al vertice della struttura ecclesiastica, ponendone l’effigie – con ciò facendo intendere rapporti interpersonali di natura non consentita a chi ha fatto voto di castità – accanto a quella del suo collaboratore più stretto e, collocando fra di esse, l’immagine del membro maschile”.

to – manifesti un atteggiamento di disprezzo verso la religione, disconoscendo alla istituzione e alle sue essenziali componenti (dogmi e riti) le ragioni di valore e di pregio ad essa riconosciute dalla comunità”²⁵. In base a tale assunto, reiterato in diverse pronunce²⁶, è lecita la critica in materia religiosa, ma solo se proveniente da persone esperte. Riemerge così dal passato (App. Roma 30 aprile 1936) un’interpretazione giurisprudenziale liberticida²⁷, che in seguito all’emanazione della legge sui culti ammessi²⁸ limitava la libera discussione in materia religiosa (stabilita dall’art. 5 l. 1159/29) alla discussione dotta tra esperti²⁹. Un orientamento anacronistico, che non sembra trovare riscontro a livello sovranazionale; la giurisprudenza europea infatti ricomprende nella libertà di espressione garantita dall’art. 10 della Convenzione non solo le informazioni o le idee favorevoli o inoffensive secondo il comune sentire, ma anche quelle che offendono, indignano e disturbano (*Sekmadienis Ltd. v. Lithuania*)³⁰.

Volgendo lo sguardo allo spazio europeo, va rilevato che la tutela penale del sentimento religioso, costante degli ordinamenti nazionali, non include

²⁵ Cassazione, sentenza n. 41044 del 13 ottobre 2015, punto 3 del *considerato in diritto*. Il testo della sentenza è disponibile in <https://www.olir.it/documenti/sentenza-13-ottobre-2015-n-41044/>.

²⁶ Nel caso Toscani (Tribunale di Milano, V Sez. penale, sentenza del 22 luglio 2019) il Tribunale non ha ritenuto sufficiente nemmeno essere una persona colta, se mancano titoli specifici per esprimere liberamente il proprio pensiero in materia religiosa. Il giudice infatti, pur riconoscendo al noto fotografo un’incontrovertibile “statura culturale”, rileva che il suo “curriculum personale e professionale, sicuramente di massimo rilievo”, non comprende il superamento di un corso di laurea in storia dell’arte ovvero il superamento di un percorso accademico/scientifico da approfondito conoscitore della filosofia, della religione e/o della storia della filosofia e/o della storia delle religioni”. Per approfondimenti sulla vicenda Toscani si vedano NATASCIA MARCHEI, *La tutela penale del sentimento religioso dopo la novella: il “caso Oliviero Toscani”*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 3 del 2020; ANGELO LICASTRO, *Il “nuovo” volto delle norme penali a tutela del sentimento religioso nella cornice dei cosi detti “reati di opinione”*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 2 del 2020.

²⁷ Tale assunto si trova anche in pronunce precedenti: Cassazione, Sez. 3, n. 1801 del 20.6.1966; Cassazione, 11 dicembre 2008 n. 10535, e successive: Tribunale di Milano, V Sez. penale, sentenza del 22 luglio 2019 (caso Oliviero Toscani).

²⁸ Sul punto cfr. SONIA FIORENTINO, *Le libertà di religione e di convinzioni (art. 19)*, in *Nozioni di Diritto ecclesiastico*, a cura di GIUSEPPE CASUSCELLI, Giappichelli, Torino, 2015, p. 119.

²⁹ Legge 24 giugno 1929, n.1159, art. 5: “La discussione in materia religiosa è pienamente libera”.

³⁰ Escludendo la propaganda avversa alla religione cattolica mediante *slogans* (App. Roma 30 aprile 1936).

³¹ Cedu, *Sekmadienis Ltd. v. Lithuania*, 30 gennaio 2018, paragrafo 70: “Subject to paragraph 2 of Article 10, it is applicable not only to «information» or «ideas» that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb. Such are the demands of pluralism, tolerance and broadmindedness without which there is no «democratic society»”.

Per approfondimenti si veda MARCO CROCE, *Sekmadienis Ltd. c. Lithuania: luci e ombre di una sentenza a favore della libertà di espressione nella pubblicità commerciale*, in *Quaderni costituzionali*, 2018, p. 524 e ss.

tuttavia, se non in rare eccezioni³¹, la tutela del sentimento religioso ateistico, determinando ancora una volta un *favor* diffuso in molte realtà nei confronti delle concezioni teiste. Eppure l'uso dispregiativo del termine "ateo" per indicare persone "vuote", "immorali", che "non credono in nulla" potrebbe ben offendere il sentimento di chi non crede nei dogmi religiosi, ma crede nell'Umanesimo o nella Ragione; in tal senso l'*Authority* sulla pubblicità del Sudafrica ha ordinato la rimozione di un manifesto affisso nei pressi di una chiesa di Johannesburg, perché rappresentava i non credenti come persone "senza cervello"³².

Tornando allo spazio europeo, sembra opportuno operare un riferimento alla giurisprudenza penale in materia di tutela del sentimento religioso nell'ordinamento spagnolo, ordinamento affine per storia, tradizione, cultura, a quello italiano. L'art. 525 del codice penale spagnolo punisce coloro che, per offendere i sentimenti dei membri di una confessione religiosa, pubblicamente, a parole, per iscritto o attraverso qualsiasi tipo di documento, deridono i loro dogmi, credenze, riti o ceremonie o vessano pubblicamente coloro che praticano o professano tale confessione religiosa. Il *Dizionario della Reale Accademia* definisce il termine "derisione" come una tenace burla effettuata al fine di ridicolizzare, parodiare, caricaturare, satirizzare dogmi, credenze, riti o ceremonie di una confessione religiosa. L'orientamento prevalente nella giurisprudenza spagnola ritiene che, se una condotta è ascrivibile al diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, è irrilevante che sia percepita dai fedeli come offensiva dei loro sentimenti religiosi. Emblematica in tal senso si può considerare la pronuncia del tribunale di Pamplona, relativa ad una vicenda molto simile a quella oggetto della pronuncia della Cassazione n. 41044 del 2015. Il caso riguardava un artista, Abel Azcona, che aveva esposto in una piazza di Pamplona quattro fotografie nelle quali si mostrava intento a scrivere la parola "pederastia" con delle ostie consacrate³³. Il giudice iberico non ha ritenuto integrata l'offesa al sentimento religioso di cui all'art. 525 c.p., poiché la volontà dell'artista era quella di denunciare il problema della pederastia nell'ambiente ecclesiastico, la cui gravità è riconosciuta dalle stesse gerarchie

³¹ Solo pochi ordinamenti europei tutelano penalmente in egual misura il sentimento religioso e il sentimento ateistico o filosofico, anche se con esiti a volte più formali che sostanziali; tra questi il Belgio, i Paesi Bassi (artt. 137c, 137 d, 145 del codice penale), la Germania (artt. 166, 167 c.p.), la Lettonia (artt. 151, 227 c.p.).

³² Nell'immagine era rappresentato un uomo senza cervello sovrastato da una frase di Francis Thompson: "Un ateo è un uomo che crede di essere un accidente", cfr. <https://blog.uaar.it/2012/01/17/sud-africa-bloccata-pubblicita-anti-ateismo/>.

³³ *Juzgado de Instrucción n. 2 de Pamplona/Iruña, a 10 de noviembre del 2016. Auto 000429/2016, Magistrado-Juez d/Jdº. Fermín Otamendi Zozaya.*

della chiesa³⁴. Per il giudice spagnolo non si poteva considerare integrata nemmeno la condotta di vessazione, la quale sussiste solo se gli atti tesi all’insulto, all’offesa e all’umiliazione sono rivolti contro destinatari diretti e non generic³⁵. Il Tribunale ha incisivamente rilevato che, se si ritenesse configurato tale reato ogni volta che la generalità dei credenti di una certa confessione si ritiene lesa nel proprio sentimento religioso, si finirebbe per considerare reato un “catalogo” potenzialmente illimitato di condotte³⁶.

5. Osservazioni conclusive

L’ordinanza del 17 aprile 2020 segna un’altra tappa fondamentale verso l’effettiva equiparazione giuridica tra non credenza e credenza e verso la concreta attuazione del principio di laicità, inteso come imparzialità ed equidistanza dello Stato e delle sue articolazioni dalle diverse concezioni della vita. Riconoscere l’indiscutibile merito dell’ordinanza in oggetto non può tuttavia prescindere da un’ulteriore considerazione: suscita perplessità dover sottolineare il carattere innovativo di una pronuncia che, in buona sostanza, ha riaffermato l’inclusione della propaganda ateistica nell’ambito dell’art. 19 Cost. Tale evidenza dovrebbe essere ormai penetrata da tempo nel tessuto giuridico e sociale nazionale.

Resta inoltre molta strada ancora da compiere in materia di tutela penale del sentimento religioso in una duplice direzione: da una parte sarebbe necessaria l’inclusione dei non credenti nel suo ambito per rimuovere la dise-

³⁴ *Ibidem*, FJ 5.

³⁵ Tale interpretazione appare più in linea con il principio di determinatezza della fattispecie criminosa e con l’uso dello strumento penale come *extrema ratio*. Invece nelle citate pronunce italiane (Cassazione, n. 41044 del 7.04.2015; n. 10535 del 11.12.2008; n. 1801 del 20.6.1966; Tribunale di Milano, V Sez. penale, 22 luglio 2019) si è affermato che, ai fini della configurabilità del reato, non occorre che le espressioni offensive siano rivolte a fedeli ben determinati, ma è sufficiente che le stesse siano genericamente riferibili all’indistinta generalità dei fedeli. Sul punto cfr. GIUSEPPE CASUSCELLI, *Il diritto penale*, in Id., *Nozioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 367.

³⁶ *Juzgado de Instrucción n. 2 de Pamplona/Iruña* (2016), cit., FJ 4: “el catálogo de posibles conductas típicas sería tan amplio como extenso lo es el de las confesiones religiosas y sus distintas corrientes, de modo que dejaríamos en manos de cada creyente la existencia o no del delito, atentando, sin lugar a dudas, contra los principios de legalidad y seguridad jurídica; de tal suerte que, por ejemplo, podría ser delito el sacrificio público de algunos animales, el consumo de alguna de sus variedades o el sacerdocio femenino para aquellos que, conforme a su religión o creencia, lo tienen prohibido”.

Nello stesso senso si sono espresse le seguenti sentenze: *Juzgado de lo Penal n. 2 de Madrid, caso Guillermo Toledo Monsalve*, sentenza n. 20 del 2020; *Sección décima de lo penal de la Audiencia de Barcelona*, ordinanza del 20 febbraio 2017; *Juzgado de Instrucción 18 de Valencia*, ordinanza del 30 giugno 2016; *Tribunale supremo*, sentenza 668/93, del 25 marzo; *SAP de Sevilla Secc. 4, n. 553*, 7 giugno 2004.

guaglianza, dall'altra sarebbe forse auspicabile una riflessione di più ampio respiro sull'opportunità del mantenimento di una specifica tutela penale del sentimento religioso³⁷. A tal proposito sembrano illuminanti le disposizioni contenute nell'art. 4 della l. 11 agosto 1984, n. 449, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese*³⁸: “La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, nella convinzione che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso”. Sarebbe forse auspicabile che lo Stato non si limitasse semplicemente a prendere atto dell'istanza proveniente da una singola confessione religiosa, ma la assumesse come propria e con valenza generale.

³⁷ Sul punto si condividono le osservazioni di N. Fiorita e F. Onida: “(...) resta al legislatore il compito di valutare l'opportunità o meno di mantenere quella tutela penale speciale, che talune confessioni rifiutano e che comunque configura un reato d'opinione”, NICOLA FIORITA E FRANCESCO ONIDA, *Cenni critici sui nuovi progetti di legge sulla libertà religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo 2007, p. 3.

³⁸ Sul punto cfr. NICOLA COLAIANNI, *Diritto di satira e libertà religiosa*, in NICOLA FIORITA, DONATELLA LOPRIENO, *La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali*, Firenze University Press, 2009, p. 33. Per una ricostruzione della giurisprudenza costituzionale in materia di tutela del sentimento religioso si vedano: MARCO CROCE, *La libertà religiosa nella giurisprudenza costituzionale*, in *Diritto pubblico*, 2006, p. 387 e ss.; DOMENICO PULITANÒ, *Laicità e diritto penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2006, p. 55 e ss.; FABIO BASILE, *I nuovi “delitti contro il sentimento religioso” dopo la legge n. 85 del 2006*, in *Studium iuris*, 2006, p. 1351 e ss.; RAFFAELE BOTTA, *Tutela del sentimento religioso ed appartenenza confessionale nella società globale*, Giappichelli, Torino, 2002; ALESSANDRO ALBISETTI, *Giurisprudenza costituzionale e diritto ecclesiastico nei primi anni duemila*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), giugno, 2010; ANNA GIANFREDA, *Diritto penale e religione tra modelli nazionali e giurisprudenza di Strasburgo (Italia, Regno Unito e Francia)*, Giuffrè, Milano, 2012; VINCENZO PACILLO, *I delitti contro le confessioni religiose dopo la Legge 24 febbraio 2006, n. 85. Problemi e prospettive di comparazione*, Giuffrè, Milano, 2007.